



Federazione Italiana Tennistavolo  
Prot. n 4301  
27/11/2019

Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 2/2019**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Pos. 7/2019**

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>MENNUNI</b>	Avv. Antonio	Componente

Sul reclamo proposto dal sodalizio Società Sportiva ASD TT ACSI PISA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2019/027 del 5/11/2019, all'udienza del 21 novembre 2019 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

La ricorrente, con reclamo presentato in data 8 novembre 2019 e acquisito al protocollo n. 4102 del 11 novembre 2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2019/027 del 5/11/2019 con la quale – in relazione alla partita di campionato di serie D2 girone A svoltasi a Cascina in data 26 ottobre 2019 tra la Pol. Dil Pulcini Cascina TT A e la ASD ACSI PISA Pisa A – veniva disposto:

*“la perdita dell'incontro per la squadra ASD TT ACSI PISA PISA A con il punteggio a lei più sfavorevole di 5-0;*

*di infliggere in ammenda pari ad € 30,00 (metà della tassa d'iscrizione prevista per questo campionato) ed 1 punto di penalizzazione alla stessa squadra” in quanto “la squadra ASD TT ACSI PISA A ha schierato due atlete Maturanza Olivia Maria (Codice federale 861369) e Soriga Aurora (codice federale 940432) che avevano già giocato in due incontri del Campionato nazionale di serie A2 femminile e, che, quindi in base al Regolamento Regionale Gare a Squadre approvato in data 7 agosto come da lettera prot. 3038 firmata dal Segretario FITET Giuseppe Marino, non*

**ITTF • ETTU**

*potevano conseguentemente essere schierate in nessun campionato maschile a squadre e che, perciò tale squadra si è presentata in formazione incompleta”*

## **PREMESSO**

Con la delibera gravata il GST Toscana, in applicazione del Regolamento Regionale Gare a Squadre approvato (non in via definitiva ma “salvo ratifica degli organi competenti” il 7.8.2019) sanzionava infatti l’odierna ricorrente con la perdita dell’incontro (5 a 0) per avere schierato due atlete già impiegate in n. due incontri del Campionato Nazionale di Serie A2/F.

Tale decisione veniva assunta sulla scorta del Regolamento Attività a Squadre 2019/2020, emanato dal Comitato Regionale Toscana e approvato dalla Federazione Italiana Tennistavolo con nota del 7 agosto 2019 prot. n. 3038 che all’art. 14 - difformemente da quanto comunicato in occasione dell’assemblea delle società del CR Toscana tenutasi il 26.062019 ma soprattutto in contrasto con l’art. 1.6.4 del Regolamento Nazionale Gare a Squadre che, in relazione all'utilizzo di atlete italiane nel Campionato di Promozione Regionale Maschile, prevede il divieto di utilizzare atlete che abbiano disputato due incontri nel solo campionato Nazionale a squadre di Serie A1 (e non A2) femminile 2019/2020 - così stabiliva: *"Gli/Le atleti/e italiani/e per aver titolo a partecipare in qualunque campionato regionale devono essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui sono schierati; inoltre coloro che sono classificati la 2a — 3a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) che devono essere tesserati/e entro il 14 dicembre di ogni anno (art. 5 comma 2 del Regolamento Generale). Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete italiane classificate 3; 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) e atlete straniere come di seguito regolamentato. Viene precluso l'utilizzo alle atlete che abbiano disputato due incontri nel campionato a squadre di Serie A/1 e A/2 femminile 2019/2020"*.

La discrasia che precede, per altro verso, risultava provata dal fatto che il Regolamento Regionale Attività a Squadre 2019/2020 - comunicato nella stesura definitiva lo stesso giorno della presentazione del reclamo che ci occupa (8.11.2019) - prevedeva all’art. 14 il divieto di utilizzo delle atlete che abbiano disputato due incontri nel solo campionato a squadre di Serie A1 (e non di Serie A2) femminile 2019/2020, con conseguente - sia pure postumo - adeguamento della normativa territoriale a quella nazionale.

**Ciò premesso:**

2

**ITTF • ETTU**

*” Previa disapplicazione dell'articolo 14 del Regolamento Attività a Squadre 2019/2020 emanato dal Comitato Regionale Toscano così come approvato con comunicazione del 7 agosto 2019, in relazione alla preclusione nell'utilizzo delle atlete che abbiano disputato due incontri nel campionato a squadre di Serie A/2 femminile 2019/2020, in primo luogo poiché illegittimo e in contrasto con quanto disposto dai Regolamenti Nazionali, norme di rango superiore, e in secondo luogo perché iniquo e arbitrariamente modificato rispetto a quanto in precedenza preannunciato all'Assemblea con le Società Toscane ed emanato, con chiara natura di norma ad hoc, dopo la nostra iscrizione al Campionato Nazionale di serie A/2 femminile con palese intento ed effetto discriminatorio e penalizzante nei confronti della nostra società (unica squadra iscritta alla A/2 femminile);*

*Previa applicazione di quanto disposto dal Regolamento Nazionale Gare a Squadre all'articolo 1.6.4, in relazione all'utilizzo di atlete italiane nel Campionato di Promozione Regionale Maschile che indica la preclusione nell'utilizzo alle atlete che abbiano disputato due incontri nel solo campionato Nazionale a squadre di Serie A/1 femminile 2019/2020;*

*Previa applicazione comunque dell'art. 14 del Regolamento Attività a Squadre 2019/2020 emanato dal Comitato Regionale Toscano così come approvato con comunicazione prot. 4079 del 8.11.2019, con opportuna modifica e sostituzione a tutti gli effetti di quello precedentemente approvato in data 7 agosto 2019, in relazione alla preclusione dell'utilizzo delle sole atlete che abbiano disputato due incontri nel campionato a squadre di Serie A/1 femminile 2019/2020”*

*ASDTT ACSI PISA domandava:” L'annullamento della Delibera prot. GST 2019/027 emessa dal Giudice Sportivo Territoriale della Toscana in quanto fondata sul Regolamento Regionale Attività a Squadre 2019/2020, erroneamente e temporaneamente approvato in data 7 agosto 2019, illegittimo, iniquo, contrario alla normativa nazionale e comunque non più esistente in quanto modificato e sostituito ad ossi effetto come comunicato e pubblicato in data 8.11.2019; L'omologazione del risultato dell'incontro di cui sopra, come ottenuto sul campo, con la vittoria della A.S.D.T.T.A.C.S.I. PISA A per 5 — 1, con revoca dell'ammenda e del punto di penalizzazione”*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

È infatti pacifico che le norme regolamentari sportive, al pari di ogni altra fonte normativa, sottostanno alla regola della “gerarchia delle fonti” con l'ulteriore conseguenza che le disposizioni

**ITTF • ETTU**

contenute in un testo Regionale non hanno il medesimo rango di un Regolamento Nazionale, il cui dettato - in caso di contrasto - è comunque destinato a prevalere, come peraltro sancito dalla FITET stessa che, sia pure a posteriori - ovvero in data 8.11.2019 - ha adeguato il testo dell'art. 14 Regolamento Regionale Attività a Squadre 2019/2020 (Toscana) a quello Nazionale, prevedendo il divieto di utilizzo delle atlete che abbiano disputato due incontri nel solo campionato a squadre di Serie A1 (e non anche di Serie A2) femminile 2019/2020.

La decisione impugnata va quindi annullata e gli atti del procedimento trasmessi al GST Toscana affinché omologhi il risultato dell'incontro del Campionato Regionale - Serie D2/M - Gir. A tra Pol.Dil.Pulcini T.T. e A.S.D.T.T.A.C.S.I. PISA A con il risultato conseguito sul campo e apporti le dovute modifiche alla classifica

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il reclamo presentato dal sodalizio TT ACSI PISA.

Manda alla Segreteria Organi di giustizia di notificare la presente decisione al GST Toscana fintantoché provveda all'omologa del risultato acquisito sul campo e alla rettifica del punteggio in classifica;

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva;

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma 27 novembre 2019

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli